

Decreto

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 (una) unità di personale di III livello professionale, profilo professionale Tecnologo.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM emanato ai sensi del D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 30 gennaio 2018;
- Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- Visto l'art. 15 del CCNL Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006, che prevede i requisiti di ammissione alle selezioni concorsuali per l'accesso ai profili di Ricercatore e Tecnologo di III livello professionale;
- Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018;
- Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19" (c.d. "decreto rilancio") e di esso, in particolare, l'art. 238, co. 2, ai sensi del quale *"[...] il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui, sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204"*;
- Visto il D.M. 29 ottobre 2020, n. 802 recante "Fondo assunzioni di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca", il quale prevede all'art. 1 che *"Ciascun ente utilizza le risorse assegnate per le assunzioni a tempo indeterminato di ricercatori e tecnologi, nei tre livelli di profilo, dando priorità all'ingresso di giovani di elevato livello scientifico e tecnologico che non facciano già parte dei ruoli di ricercatore e tecnologo a tempo indeterminato dell'ente che procede all'assunzione, fatta salva la possibilità per i titolari di contratto a tempo determinato di accedere alle procedure di selezione"*;

- Considerato che il suddetto D.M. 802/2020 prescrive di dare priorità all’ingresso di giovani di elevato livello scientifico, intendendosi per giovani *“soggetti che abbiano conseguito un PhD da non più di 5 anni o che abbiano maturato esperienza e competenza tecnologica equivalente e documentata da non più di otto anni, dal diploma di laurea o laurea specialistica”*;
- Rilevato altresì che il predetto D.M. stabilisce che *“[...] al fine di favorire la competitività del sistema della ricerca italiana a livello internazionale, i criteri di merito per la selezione dei candidati previsti nei bandi sono determinati valorizzando prioritariamente la qualità della produzione scientifica, l’aver ottenuto particolari riconoscimenti nazionali o internazionali, l’aver diretto, coordinato o partecipato con ruolo di responsabilità a progetti e programmi di ricerca e industriali competitivi, nazionali o internazionali, l’aver maturato almeno tre anni di esperienza, a qualsiasi titolo, in centri di ricerca, enti, organismi e istituzioni, nazionali o internazionali, pubblici o privati”*;
- Considerato che le assunzioni a valere sulle risorse di cui al predetto D.M. n. 802/2020 sono da considerarsi, per espressa previsione normativa, come posizioni al di fuori della dotazione organica dell’Ente rispetto a quella approvata con il Piano Triennale di Attività dell’INRiM 2022-2024, approvato dal CdA nella seduta del 23 dicembre 2021, così come integrato dal Piano del Fabbisogno, approvato dal CdA nella seduta del 17 marzo 2022;
- Osservato, in ogni caso, che detto Piano si pone l’obiettivo di programmare l’intero fabbisogno del personale;
- Rilevato che non vi sono graduatorie vigenti relative al profilo e all’ambito specifico oggetto dell’assunzione per la quale si intende avviare l’odierna procedura concorsuale;
- Ritenuto d’interesse per l’ente emanare, a valere sugli stanziamenti effettuati in favore dell’INRiM sulla base della normativa sopra richiamata, concorsi pubblici finalizzati all’assunzione di tecnologi e, in particolare, di 1 (una) unità di personale di III livello professionale, profilo professionale Tecnologo con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- Sentito il Direttore Scientifico;
- Sentito il Presidente;
- Visto il bando n. 12/2022/TI/TECNOLOGO allegato al presente decreto

d e c r e t a:

- 1) di emanare il bando n. 12/2022/TI/TECNOLOGO specificato nelle premesse, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (All. 1).

Il Direttore generale
Dott. Moreno Tivan